



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 25
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31.12.2022.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni sita presso la sede Municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praele n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Bonizzi Francesca - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Andrea - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
7. Moser Giorgio - Consigliere Comunale
8. Paoletto Giovanna - Consigliere Comunale
9. Pedron Mario - Consigliere Comunale
10. Perer Bruno - Consigliere Comunale
11. Stefani Diana - Consigliere Comunale
12. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 6 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 22/12/2023
al 01/01/2024

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO:ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Premesso:

- ai sensi dell'art. 18, comma 3bis1, della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare (eventualmente) un programma di razionalizzazione;
- tali disposizioni assolvono nel contesto locale alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D. Leg.vo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);
- la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dev'essere fatta ogni tre anni, ma è facoltà degli enti adottare la ricognizione ordinaria ogni anno, entro il 31 dicembre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto che:

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Leg.vo 19 agosto 2016, n. 175;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010 le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del D.Leg.vo. n. 175 del 2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (che non trova disciplina nel D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora art. 174 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora art. 62 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm. ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Samone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 per cento del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Leg.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Vista la propria deliberazione n. 21 di data 28 dicembre 2022 si è provveduto con la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2021.

Visto, ora, che alla data del 31 dicembre 2022 le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Samone sono:

Partecipazioni dirette

Prog.vo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,54	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'ANCI e dell'UNCCEM per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale, attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico – giuridica del personale.
Dir_2	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0052	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate.

Dir_3	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	0,0025	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.
Dir_4	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOPERATIVA	2007	1,89	Produzione di beni e servizi nell'ambito dell'attività di promozione turistica.
Dir_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00049	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).
Dir_6	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,068	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Partecipazioni Indirette

Prog.vo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione e società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	2005	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,046	0,54	Attività di distribuzione di energia elettrica.
Ind_1	00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOP. SOC. COOP.	1945	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,132	0,54	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo a favore dei soci.
Ind_1	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO LAVIS MEZZOCORANO E VALLE DI CEMBRA	1898	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,44	0,54	Attività bancaria.
Ind_6	02241910229	LOZEN ENERGIA SRL	2012	PRIMIERO ENERGIA SPA	100	0,068	Produzione di energia da fonti rinnovabili
Ind_6	01614640223	DOLOMITI ENERGIA SPA	1998	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,59	0,068	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività

							diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).
--	--	--	--	--	--	--	---

Visto che per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, le società partecipate dal Comune di Samone hanno trasmesso la scheda di rilevazione dei dati in base al modello approvato dal MEF – Dipartimento del Tesoro.

Verificata nei confronti di tutte le partecipazioni societarie detenute da quest'Ente al 31.12.2022 l'insussistenza degli indici individuati dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3bis1 L.P. 1/2005 e 24, comma 3 L.P. 27/2010 e accertato conseguentemente che non sussiste la necessità di avviare operazioni straordinarie di razionalizzazione o dismissione delle prime, che possono essere legittimamente mantenute.

Visto il parere dell'Organo di Revisione contabile agli atti del protocollo comunale al nr. 4450 di data 18/12/2023.

Visti:

il D.Leg.vo 19 agosto 2016, n. 175;

le leggi provinciali 1 febbraio 2005, n. 1 e 27 dicembre 2010, n. 27.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Visti il regolamento di Contabilità e lo Statuto comunali.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2022, come in premessa descritto;
2. di approvare il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie del Comune di Samone come in premessa descritte;
3. di formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le schede di rilevazione, trasmesse dalle società partecipate del Comune di Samone;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2022;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione divenuta esecutiva il 02 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto DAGLI Articoli. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Samone, 14/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MÜLLER dott.ssa DEBORAH

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 14/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ROPELE MICHELA